

larmente, siccome quella che mai fu sovvenuta o aiutata da chicchessia.

Quanto alle modificazioni relative al Codice della marina mercantile, non domando che l'onorevole ministro presenti uno schema di legge inteso a modificare alcuni articoli; io mi riserbava quest'onore, e, trattandosi d'un lavoro lungo e circostanziato, intendeva presentarlo in un'altra Sessione, poichè in questa nol consente la strettezza del tempo, e le gravi leggi finanziarie delle quali la Camera solertemente si occupa.

PESCETTO, *ministro per la marineria*. Risponderò ancora brevemente all'onorevole preopinante.

Egli fa una strana confusione nel supporre che i Consigli della Cassa della marina mercantile abbiano a provvedere, a stabilire le pensioni ed i sussidi alle mogli ed ai figli di coloro che appartenevano alla marina militare. Le Casse della marina mercantile han nulla che fare colla Cassa dei sussidi.

Coloro che appartengono alla marina militare facciano valere i loro diritti, come li fa valere qualunque ufficiale dell'esercito, presentino i titoli che si richiedono a corredo della loro domanda. Le pensioni sono per essi come per gli altri iscritte sul bilancio dello Stato e non su quello della marina mercantile.

BOTTA. Non mi ricordo di aver fatto la confusione indicata dal signor ministro. Ho deplorato che tuttavia non sieno state corrisposte le pensioni alle vedove ed agli orfani dei caduti combattendo a Lissa. So d'averne parlato di volo, ma che abbia fatto la confusione della marina mercantile con quella militare, mi sembra ben difficile. Ho letto abbastanza, e conosco assai bene la legge del luglio 1861 per non incorrere nella confusione accennata dal signor ministro.

DEL ZIO. Io vorrei domandare un chiarimento all'onorevole signor ministro relativo all'interpellanza, che ora discutiamo.

PRESIDENTE. Domandi pure un chiarimento, ma la prego ad essere breve perchè il tempo è prezioso.

Non essendo stata fatta alcuna proposta, l'incidente dovrebbe ora essere chiuso.

DEL ZIO. Sarò brevissimo.

Coll'articolo 6 della legge 28 luglio 1861, sulla istituzione di Casse per gl'invalidi della marina, è stabilito che gli esattori delle contribuzioni sono incaricati della riscossione per conto delle Casse degl'invalidi.

Conforme a ciò, bramerei sapere dall'onorevole ministro se la retribuzione mensile d'imposta per la Cassa estesa anche a tutti i marini della bassa Italia dopo la promulgazione della legge summentovata, cioè dal 1861 in poi, sia stata oppur no esatta.

Se è stata esatta per conto dei marini delle provincie napoletane non so comprendere come gli argomenti di giustizia che militano a favore di tutti i contribuenti allorchè si trovano nella necessità di richiedere il corrispettivo della imposta pagata, cioè il conseguimento delle pensioni e dei sussidi, non debbano valere per

quei marini napoletani, che divenuti invalidi nel detto spazio di tempo o da altri infortunii colpiti, si attendono i benefizi dalla legge fissati.

L'onorevole ministro nella sua risposta ha dichiarato che essendo novello nell'amministrazione, avendo dovuto occuparsi di moltissime gravi questioni come quelle relative all'arsenale di Venezia, agli ufficiali veneti che hanno perduto il loro soldo, e alla disamina delle economie sul proprio bilancio, non ha potuto avere tempo sufficiente per potere riproporre al Parlamento la legge del 1861 con quelle modifiche dimostrate necessarie dai maggiori lumi che il tempo ha portato in essa.

Ma non resta da questa risposta risolta la difficoltà principale sulla quale l'onorevole Botta domandava spiegazioni, e che, in parte riguardandomi, mi eccitava a chiedere un chiarimento, se cioè siano oppur no attualmente ammessi ai benefizi della Cassa in parola quegli infelici marini del Napoletano che si trovano in condizione di averne bisogno.

È su questo solo punto che io vorrei una più ampia spiegazione dall'onorevole ministro, parendomi che l'argomento sia grave abbastanza per meritarsi a nome dell'equità e della giustizia una risposta più soddisfacente.

PESCETTO, *ministro per la marineria*. Io non ho detto di essermi mancato il tempo materiale per estendere, fra gli altri lavori che m'incombevano, il mio pensiero anche alla questione relativa a cotesta legge della Cassa degl'invalidi; anzi a tale proposito ho detto che, qualora la Camera me ne facesse invito, ed assumesse altresì almeno l'impegno di discutere questa legge in questa Sessione, io l'avrei presentata nella settimana, perchè appunto le difficoltà che s'incontrano ad attuare la legge del 28 luglio 1861 sono, a mio credere, oramai risolte.

Questo valga a rettifica di quanto ha detto l'onorevole preopinante.

La risposta poi alla domanda che egli mi ha fatto la darò colle parole stesse dell'onorevole interpellante, che cioè disgraziatamente l'attuazione di una parte della legge 1861 sulle Casse della marina mercantile andò soltanto in vigore nel giugno 1865 nelle provincie napoletane; quindi l'onorevole preopinante ben può comprendere che sono tenuissime le somme che hanno potuto versarsi in queste Casse.

Io dissi che spero di vincere le difficoltà presso il Consiglio di Stato per potere dare attuazione agli articoli 7, 8 e 9 della legge del 1861. Se mi riuscirà di superare queste difficoltà, potrò dare la più ampia attuazione a questa legge, e far costituire a Napoli ed a Palermo i due Consigli amministrativi che mancano. E stia certo l'onorevole Del Zio che allora i marinai, i quali sono nelle condizioni volute per il conseguimento di pensioni o di sussidi, saranno corrisposti al più presto.

Io spero che quelle Commissioni lo faranno, per-